

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 156 del 15 novembre 2021

Proroga termine di presentazione delle domande di accesso ai benefici della misura Investimenti del Programma nazionale di sostegno per la viticoltura per l'annualità 2022/2023. Regolamento (UE) n. 1308/2013, art. 50. DGR n. 1245 del 14/09/2021.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si prorogano i termini per la presentazione delle domande di aiuto per la misura Investimenti - annualità 2022/2023, definiti con DGR n. 1245 del 14/09/2021, in ossequio a quanto previsto dal Decreto del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali n. 594640 del 12/11/2021.

Il Presidente

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 che istituisce, nell'ambito dei Programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo, regimi di aiuto connessi alla ristrutturazione e riconversione viticola, agli investimenti per la trasformazione del vino e a programmi di promozione dei vini nei paesi terzi;

VISTO che con il regolamento delegato (UE) n. 1149/2016 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1150/2016 sono stati definiti per detti aiuti le spese ammissibili, i beneficiari, le azioni e i costi ammissibili, i criteri di ammissibilità e di priorità e le procedure generali di gestione;

CONSIDERATO che con Decreto Ministeriale n. 911 del 14 febbraio 2017 sono state dettate le disposizioni applicative per l'attuazione della misura investimenti sul territorio nazionale tra le quali anche il termine di presentazione delle domande;

CONSIDERATO che con Decreto Ministeriale n. 3843 del 03 aprile 2019 sono state ridefinite le tempistiche relative alla presentazione delle domande per le misure Investimenti e Ristrutturazione e riconversione vigneti;

VISTO la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1245 del 14/09/2021 con cui è stata disposta l'apertura dei termini per la presentazione delle domande intese a beneficiare degli aiuti previsti per le annualità 2022-2023 per la misura Investimenti nel settore vitivinicolo e definita la ripartizione della dotazione finanziaria tra le due specifiche azioni finanziabili: "Azione A - Investimenti nelle aziende agricole vitivinicole" (Allegato A) ed "Azione B - Investimenti per la trasformazione e commercializzazione" (Allegato B);

VISTO che in conformità a quanto previsto dal Decreto ministeriale n. 3843 del 03 aprile 2019, con DGR n. 1245/2021 è stato individuato quale termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto quello del 15/11/2021;

VISTO il Decreto ministeriale n. 594640 del 12/11/2021, con cui il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF), in qualità di autorità preposta all'applicazione nel territorio nazionale delle misure di sostegno contenute nel PNS, ha stabilito il differimento del termine per la presentazione delle domande di aiuto al 30/11/2021;

RAVVISATA per tanto l'urgenza di uniformare la tempistica regionale definita con la DGR 1245/2021 a quella ora definita dal DM sopra richiamato;

VISTO l'art. 6 della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27;

CONSIDERATO che ricorrono i presupposti di necessità e di urgenza di cui all'art. 6, comma 1, lett. d) della legge regionale n. 27/1973;

TENUTO CONTO che il presente atto sarà sottoposto alla ratifica della Giunta Regionale nella prima seduta utile;

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre che, in conformità al Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 12/11/2021 n. 594640, il termine per la presentazione delle domande intese a beneficiare degli aiuti previsti per la misura "Investimenti" del programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - bando biennale annualità 2022-2023, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1245 del 14/09/2021 è prorogato sino al 30 novembre 2021;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
5. di sottoporre il presente decreto a successiva ratifica con Deliberazione di Giunta Regionale nella prima seduta utile, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 1 settembre 1972 n. 12, come modificato dall'art. 6 della L.R. 10 dicembre 1973, n. 27;
6. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Direzione Agroalimentare;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia